

proposta di legge n. 155

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 23 novembre 2011

—————

RIORDINO DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15
“NORME PER L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE NATURALI”

—————

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge si intende riordinare gli organismi di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali), allo scopo di perseguire due obiettivi principali:

- 1) contenere le spese di funzionamento;
- 2) semplificare l'organizzazione degli enti anche nell'ottica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

La proposta in esame segue gli altri interventi legislativi e di carattere organizzativo assunti dalla Regione nel corso delle ultimi mesi e finalizzati alla riduzione della spesa corrente delle Amministrazioni strumentali della Regione, per far fronte alla drastica riduzione dei trasferimenti dello Stato: tra questi vanno ricordate, da ultimo, le proposte di legge ad iniziativa della Giunta regionale n.133/2011, relativa alla istituzione di un unico ente regionale per l'abitazione pubblica (EURAP) e n. 145/2011 in materia di diritto allo studio universitario.

La proposta di legge, in particolare, riduce il numero, la composizione e i costi degli organi degli enti di gestione delle aree protette rispetto a quelli previsti dalla legge regionale di settore: gli organi previsti nella proposta sono infatti unicamente la Comunità del parco, il Presidente e il Revisore dei conti. La Comunità del parco è l'organo di governo e di indirizzo, composto da tutte le rappresentanze del territorio: Enti locali, associazioni ambientaliste e agricole. E' proprio alla Comunità del parco (art. 3) che sono affidati alcuni compiti strategici, quali:

- a) l'approvazione dello statuto di cui all'articolo 14 della l.r. 15/1994, nonché dei documenti contabili dell'ente;
- b) l'adozione del piano del parco di cui all'articolo 15 della l.r. 15/1994;
- c) l'approvazione del regolamento del parco di cui all'articolo 16 della l.r. 15/1994;
- d) l'adozione del piano pluriennale economico sociale di cui all'articolo 17 della l.r. 15/1994;
- e) la nomina del direttore;
- f) l'approvazione della dotazione organica.

Altro elemento qualificante della proposta di legge è rappresentato dall'aspetto relativo ai finanziamenti. Fermi restando quelli previsti dalla Regione, il peso della rappresentanza nei singoli parchi sarà infatti determinato mediante un voto ponderato, espresso tenendo conto, oltre che della popolazione e del territo-

rio, anche delle risorse finanziarie, umane o strumentali messe a disposizione dagli Enti locali a favore di ciascun ente di gestione.

L'articolo 4 della proposta stabilisce che il Presidente è nominato dalla Giunta regionale tra i componenti della Comunità del parco, ha la rappresentanza legale dell'ente e percepisce una indennità pari al 10% di quella di un consigliere regionale.

Non è più previsto il collegio dei revisori dei conti, sostituito da un revisore unico cui spetta un compenso annuale pari all'80 per cento di quello previsto per il Presidente dell'ente (art. 5).

Ai componenti della Comunità del parco spetta invece il mero rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Va rilevato che con le nuove norme contenute nella presente proposta di legge si prevedono risparmi che, solo per quello che riguarda le spese relative agli organi di governo delle aree protette, supera i 200.000 euro annui, con un abbattimento di circa l'80 per cento della relativa spesa.

Per garantire la più ampia partecipazione e informazione, l'articolo 6 della proposta di legge demanda allo statuto il compito di istituire la Consulta del parco, senza oneri a carico della finanza pubblica, nella quale trovano rappresentanza le categorie economiche, sociali e culturali, le associazioni ambientaliste e gli eventuali altri soggetti rappresentativi del territorio e interessati all'attività del parco.

A integrazione delle norme sulla vigilanza previste dalla l.r. 15/1994, l'articolo 7 affida alla Giunta regionale il compito di stabilire direttive, indirizzi e obiettivi cui gli enti devono conformare la propria attività, in particolare per la riduzione della spesa per il personale e per la razionalizzazione di quelle di gestione. A tal fine è previsto che gli enti presentino, in base alle modalità stabilite dal programma triennale regionale per le aree protette, un programma degli interventi da attuare nell'anno di riferimento contenente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Lo stesso articolo 7 stabilisce inoltre che il Comitato di controllo interno e di valutazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), svolge per gli enti le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

L'articolo 8 contiene le norme transitorie e finali necessarie a dare attuazione alle disposizioni previste nella proposta di legge: tra queste sono da segnalare le norme relative alla proroga degli attuali organi di gestione degli enti, al fine di consentire la prosecuzione

della loro attività fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge detta norme per il riordino degli enti di gestione dei parchi naturali regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali), ai fini del contenimento della spesa pubblica e del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2*(Organi)*

1. Sono organi degli enti di gestione dei parchi regionali:

- a) la comunità del parco;
- b) il presidente;
- c) il revisore dei conti.

Art. 3*(Comunità del parco)*

1. La comunità del parco è composta da:

- a) un rappresentante della Provincia;
- b) un rappresentante di ciascun Comune il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nel perimetro del parco;
- c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione come maggiormente rappresentative;
- d) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La comunità del parco è costituita con deliberazione della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. La costituzione avviene sulla base della designazione della maggioranza dei componenti, fatte salve comunque le successive integrazioni. Con la medesima deliberazione è altresì nominato il presidente tra i componenti della comunità del parco.

3. Ogni rappresentante esprime un voto ponderato, determinato dallo statuto dell'ente tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) 55 per cento attribuito sulla base del conferimento di risorse finanziarie, umane e strumentali;
- b) 20 per cento attribuito ai Comuni sulla base della superficie del territorio comunale ricadente nell'area del parco;
- c) 20 per cento attribuito ai Comuni sulla base della popolazione residente nell'area del parco;
- d) 2,5 per cento attribuito rispettivamente al rap-

presentante delle associazioni di protezione ambientale e al rappresentante delle associazioni agricole.

4. Spetta alla comunità del parco:

- a) l'approvazione dello statuto di cui all'articolo 14 della l.r. 15/1994, nonché dei documenti contabili dell'ente;
- b) l'adozione del piano del parco di cui all'articolo 15 della l.r. 15/1994;
- c) l'approvazione del regolamento del parco di cui all'articolo 16 della l.r. 15/1994;
- d) l'adozione del piano pluriennale economico sociale di cui all'articolo 17 della l.r. 15/1994;
- e) la nomina del direttore;
- f) l'approvazione della dotazione organica.

5. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Art. 4 *(Presidente)*

1. Il presidente è il rappresentante legale dell'ente, sovrintende al suo funzionamento, convoca e presiede la comunità del parco e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi.

2. Il presidente nomina all'interno della comunità del parco un vicepresidente, che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.

3. Al presidente spetta una indennità pari al 10 per cento dell'indennità di carica del consigliere regionale.

Art. 5 *(Revisore dei conti)*

1. Il revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale fra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), e dura in carica cinque anni.

2. Il compenso del revisore è stabilito nella misura dell'80 per cento di quello spettante al presidente.

Art. 6 *(Consulta del parco)*

1. L'ente svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione delle comunità locali.

2. Ai fini di cui al comma 1, lo statuto prevede la costituzione di una Consulta, senza oneri a

carico della finanza pubblica, rappresentativa delle categorie economiche, sociali e culturali, delle associazioni ambientaliste e degli eventuali altri soggetti rappresentativi del territorio e interessati all'attività del parco.

3. La Consulta si riunisce per discutere delle questioni poste alla sua attenzione dalla comunità del parco ed esprime in particolare parere sui seguenti atti:

- a) documento preliminare del piano per il parco;
- b) proposta di regolamento del parco;
- c) proposta di piano pluriennale economico sociale.

Art. 7

(Vigilanza e controllo)

1. La Giunta regionale stabilisce direttive, indirizzi e obiettivi cui gli enti devono conformare la propria attività, in particolare per la riduzione della spesa per il personale e per la razionalizzazione delle spese di gestione.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti presentano, in base alle modalità stabilite dal programma triennale regionale per le aree protette, un programma degli interventi da attuare nell'anno di riferimento, contenente una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Il Comitato di controllo interno e di valutazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), svolge per gli enti le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale richiede le designazioni ai sensi dell'articolo 3 per la costituzione della comunità del parco negli Enti parco regionali del Monte San Bartolo e del Monte Conero. Con la deliberazione di costituzione della comunità del parco la Giunta regionale nomina, oltre al presidente, il revisore unico.

2. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le comunità del parco di cui al comma 1 provvedono alle modifiche dei rispettivi statuti necessarie per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge entro sessanta giorni dalla costituzione.

4. Gli organi degli Enti parco regionali del Monte San Bartolo e del Monte Conero in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla nomina dei nuovi organi ai sensi del comma 1 e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli organi dell'Ente parco regionale di Sasso Simone e Simoncello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a operare fino alla costituzione del Parco interregionale in attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel periodo suddetto resta ferma la possibilità di sostituzione dei singoli componenti da parte degli enti rappresentati per la durata rimanente.

6. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta all'Assemblea legislativa regionale, ove necessario, la proposta di adeguamento delle deliberazioni costitutive delle riserve naturali alle disposizioni contenute nell'articolo 12 della l.r. 15/1994, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli enti di gestione dei parchi regionali si applicano, per quanto non previsto, le norme della l.r. 15/1994 e della legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

8. Gli enti di gestione dei parchi regionali adottano la contabilità economica di cui alla l.r. 13/2004 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 9

(Modifiche e abrogazioni)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 15/1994 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Gli atti istitutivi delle riserve naturali non possono prevedere la costituzione di ulterio-

ri organi, ad eccezione di organismi esclusivamente consultivi a supporto dell'attività dei soggetti preposti alla gestione e senza oneri a carico della finanza pubblica. In tali organismi non è prevista la partecipazione di rappresentanti della Regione.”.

2. Sono abrogati i commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 13 e l'articolo 22 della l.r. 15/1994.

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 15/1994 le parole: “sentita la comunità del parco e” sono sostituite dalle parole: “sentito”.

4. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 15/1994 le parole: “previo parere della comunità del parco” sono soppresse.

5. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 15/1994 le parole: “tenuto conto del parere espresso dalla comunità del parco” sono soppresse.

6. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 15/1994 le parole: “il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può procedere allo scioglimento dei Consigli direttivi” sono sostituite dalle parole: “la Giunta regionale può procedere allo scioglimento degli organi”.

Art. 10

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.